

# VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2013 PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DEL SETTORE LEGNO ARREDAMENTO DEL VENETO

Il giorno 31 gennaio 2013 presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Mestre-Venezia si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin, del Presidente di categoria Donato Pedron, del responsabile del settore relazioni sindacali Ferruccio Righetto e del Sig. Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto** rappresentata dal presidente Alessandro Conte, dal dirigente regionale di categoria Gementi Claudio con l'assistenza del segretario regionale Mario Borin e del responsabile regionale per le relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal Presidente Franco Storer assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Sig. Umberto D'Aliberti;

e

la **Fillea-CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Sig. Leonardo Zucchini;

la **Filca-CISL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Sig. Salvatore Federico;

la **Feneal-UIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Sig. Valerio Franceschini;

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto che:

- Il punto 2 del contratto collettivo regionale di lavoro del 21 dicembre 2011, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore legno - arredamento del Veneto, prevede l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed al Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 della Legge di Stabilizzazione 2011, attuativo dell'art. 53 della Legge n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 Legge 15 luglio 2011, n. 111 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento aprile 2012 – ottobre 2012, nonché che l'EET ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento delle competitività

aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, n. 3) e dall’Accordo interconfederale regionale 24 marzo 2011.

- La nuova normativa relativamente all’applicazione della detassazione del salario legato alla produttività.
- Il medesimo articolo (art 4 del ccrl) prevede per l’erogazione dell’EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l’andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificato (fonte EBAV):

- Che il numero delle imprese aderenti all’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto – EBAV del settore legno – arredamento è diminuito del – 2,6% nel periodo di riferimento (aprile – ottobre 2012) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (aprile – ottobre 2011);
- Che il numero dei lavoratori del settore legno – arredamento è diminuito del – 2,1% nel periodo di riferimento (aprile – ottobre 2012) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (aprile – ottobre 2011)
- Che i due parametri (aziende/lavoratori), pur essendo negativi rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 21 dicembre 2011, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo aprile – ottobre 2012;

concordano quanto segue:

1. A far data dal **01 gennaio 2013 al 31 luglio 2013** sarà erogato per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati e operai, ad eccezione dei lavoranti a domicilio) in forza nel settore legno arredamento artigiano nel periodo di riferimento (aprile – ottobre 2012), l’EET seguente:

LIVELLI	EET mensile dal 01.01.2013 al 31.07.2013	EET oraria dal 01.01.2013 al 31.07.2013
A S	€ 53,71	0,30868
A	€ 48,55	0,27902
B	€ 41,32	0,23747
C S	€ 38,66	0,22218
C	€ 36,15	0,20776
D	€ 32,02	0,18402
E	€ 28,92	0,16621
F	€ 25,82	0,14839

2. Agli apprendisti, assunti in base alla legge 196/1997, viene riconosciuto l’EET a condizione che possano far valere un’anzianità aziendale di 7 (sette) mesi nel periodo di riferimento;

3. L'EET è escluso ai fini del computo del TFR.
4. Le dichiarano che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce accordo collettivo territoriale per l'erogazione di voci retributive collegate a retribuzione di produttività ai sensi del DPCM in attesa di registrazione.
5. Le parti datoriali, con la sigla del presente verbale attestano che tale accordo è conforme alle disposizioni del DPCM citato in premessa e sarà depositato entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione a cura di una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie il presente accordo presso l'Organismo competente.-
6. Il provvedimento relativo alla detassazione sarà comunque soggetto alle ulteriori condizioni poste da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o da altre Amministrazioni.-
7. Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2 del CCRL del 21 dicembre 2011.-

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to

**CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**

**CNA del Veneto**

**CASARTIGIANI Veneto**

f.to

**Filca – CISL**

**Fillea - CGIL**

**Feneal - UIL**

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE  
DELL'ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER IL  
PERIODO GENNAIO 2013 - DICEMBRE 2013 PER I  
LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE  
DELL'OCCHIALERIA E DELL'OTTICA DEL VENETO**

Il giorno 30 gennaio 2013, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Venezia Mestre, tra:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal Presidente regionale Gruppo regionale occhialerie ANPO Tiziano De Toffol, con l'assistenza del Segretario Regionale Patrizio Morettin, del responsabile delle Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del medesimo settore;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal Presidente di categoria Brunello Franco, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin, del responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal Presidente Franco Storer assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Sig. Umberto D'Aliberti;

e

la **Filctem – CGIL regionale del Veneto**, rappresentata dal sig. Stefano Facin e dalla sig.ra Tiziana Basso ;

la **Femca – CISL regionale del Veneto**, rappresentata dal signor Carlo Nicolli ;

la **Uilfa – UIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Signor Giannino Rizzo,

è stata stipulata la seguente intesa:

Premesso che

-il punto 4) del contratto regionale di lavoro del 18 giugno 2010, ha previsto l' Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art.26 legge 111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento novembre 2011 – ottobre 2012;

- la nuova normativa relativamente all'applicazione della detassazione del salario legato alla produttività

- il medesimo articolo prevede per l' erogazione dell' EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l' andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificato (fonte Ebav):

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV nel periodo novembre 2011 – ottobre 2012 sono diminuiti del – 10,6% rispetto al periodo novembre 2010 – ottobre 2011;
- che il numero dei lavoratori nel periodo novembre 2011 – ottobre 2012 sono diminuiti del - 12,1% rispetto al periodo novembre 2010 – ottobre 2011;
- che i due parametri (aziende/lavoratori), pur essendo negativi, rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 18/06/2010, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo novembre 2011/ottobre 2012,

concordano quanto segue:

1) a far data dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 sarà erogato, ai lavoratori (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore nel settore Occhialeria / Ottica Artigiana nel periodo di riferimento (novembre 2011 – ottobre 2012) per le ore (ordinarie, straordinarie) effettivamente lavorate, l' E.E.T. seguente:

LIVELLI	EET quota mensile dal 01.01.13 al 31.12.13	EET quota oraria dal 01.01.13 al 31.12.13
6°	33,73	0,19498
5°	29,43	0,17011
4°	26,79	0,15486
3°	24,32	0,14058
2°	23,00	0,13295
1°	21,51	0,12433

2) Agli apprendisti viene riconosciuto l'EET nella misura del 70% dell'importo spettante al lavoratore del 2° livello (€ 16,10/mese - € 0,09306/ora) purché abbiano una anzianità aziendale di 12 mesi nel periodo di riferimento. Le parti convengono che tale periodo costituisca l'esatta interpretazione del testo definito delle parti in data 18 giugno 2010.

3) L' EET è escluso ai fini del computo del TFR

4) Le parti dichiarano che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce accordo collettivo territoriale per l'erogazione di voci retributive collegate a retribuzione di produttività ai sensi del DPCM in attesa di registrazione.

5) Le parti datoriali, con la sigla del presente verbale attestano che tale accordo è conforme alle disposizioni del DPCM e sarà depositato entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione a cura di una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie il presente accordo presso l'Organismo competente.-

6) Il provvedimento relativo alla detassazione sarà comunque soggetto alle ulteriori condizioni poste da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o altre Amministrazioni.-

7) Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 4) del Contratto regionale di lavoro del 18 giugno 2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to  
**CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**  
**CNA del Veneto**  
**CASARTIGIANI Veneto**

f.to  
**FILCTEM CGIL del Veneto**  
**FEMCA-CISL del Veneto**  
**UILTA UIL del Veneto**

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO  
ECONOMICO TERRITORIALE PER IL PERIODO GENNAIO 2013 –  
DICEMBRE 2013 PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE  
ARTIGIANE DEL TESSILE ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E  
BAMBOLE GIOCATTOLI DEL VENETO**

Il giorno 30 gennaio 2013, presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Venezia Marghera,

tra:

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal presidente regionale di categoria Giuliano Secco con l'assistenza del Segretario Regionale Patrizio Morettin e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo ;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dai dirigenti regionale CNA federmoda Toniazzo Rosanna , con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e del responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Sig. Umberto D'Aliberti;

e

- la **Filctem – CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal sig. Stefano Facin e dalla sig.ra Tiziana Basso ;

- la **Femca – CISL** regionale del Veneto, rappresentata e dal sig. Carlo Nicolli;

- la **Uilta – UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal sig. Giannino Rizzo,

è stata stipulata la seguente intesa:

premesso che

- il punto 4) del contratto regionale di lavoro del 18 giugno 2010, ha previsto l' Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010(contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art.26 legge 111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento novembre 2011 – ottobre 2012;

- la nuova normativa relativamente all'applicazione della detassazione del salario legato alla produttività;

- per l' erogazione dell' EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l' andamento positivo di almeno due dei parametri individuati nel medesimo periodo di riferimento.

Le parti verificato (fonti Ebav):

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV nel periodo novembre 2011 – ottobre 2012 sono aumentate del + 1,1% rispetto al periodo novembre 2010 – ottobre 2011;
- che il numero dei lavoratori nel periodo novembre 2011 – ottobre 2012 sono aumentati del + 2,3% rispetto al periodo novembre 2010 – ottobre 2011;
- che i due parametri (aziende/lavoratori), rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 18/06/2010, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo novembre 2011/ottobre 2012,

le parti concordano quanto segue:

**1) - dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013** verrà erogato ai lavoratori (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore artigiano del tessile abbigliamento calzaturiero e bambole giocattoli nel periodo di riferimento (novembre 2011 – ottobre 2012) per le ore (ordinarie straordinarie) effettivamente lavorate, l'elemento economico territoriale seguente:

LIVELLI	Quota EET mensile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013	Quota EET oraria dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
6° S	39,30	0,22717
6°	35,77	0,20677
5°	31,40	0,18150
4°	27,87	0,16110
3°	25,85	0,14942
2°	24,00	0,13873
1°	21,81	0,12610

**2)** Agli apprendisti assunti sulla base della Legge 196/97 viene riconosciuto l'EET nella misura del 70% dell'importo spettante al lavoratore del 2° livello ( € 16,80/mese - € 0,09711/ora) purché abbiano una anzianità aziendale di 12 mesi nel periodo di riferimento

**3)** L' EET è escluso ai fini del computo del TFR.-

**4)** Le dichiarano che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce accordo collettivo territoriale per l'erogazione di voci retributive collegate a retribuzione di produttività ai sensi del DPCM in attesa di registrazione.

**5)** Le parti datoriali, con la sigla del presente verbale attestano che tale accordo è conforme alle disposizioni del DPCM e sarà depositato entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione a cura di una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie il presente accordo presso l'Organismo competente.-

**6)** Il provvedimento relativo alla detassazione sarà comunque soggetto alle ulteriori condizioni poste da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o altre Amministrazioni.-

**7)** Per quanto non esplicitamente richiamato, si applicano le regole di cui al punto 4) del Contratto regionale di lavoro del 18 giugno 2010.-

Letto, confermato e sottoscritto.- -

**f.to**  
**CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**

**CNA del Veneto**

**CASARTIGIANI Veneto**

**f.to**  
**FILCTEM CGIL del Veneto**

**FEMCA-CISL del Veneto**

**UILTA UIL del Veneto**

**VERBALE PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO ECONOMICO  
TERRITORIALE PER IL PERIODO GENNAIO 2013 - DICEMBRE 2013  
PER I LAVORATORI DELLA CATEGORIA  
PULITINTOLAVANDERIE ARTIGIANE DEL VENETO**

Il giorno 30 gennaio 2013 presso la sede della Confartigianato del Veneto si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, dal Presidente regionale di categoria Letizia Baccichet, dal Signor Andrea Saviane, con l'assistenza del Segretario Regionale Patrizio Morettin, del responsabile delle Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e Oscar Rigoni funzionario del settore stesso;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dal dirigente regionale di categoria Daniela Collese, dal segretario della categoria signora Emanuela Barbiero con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e del responsabile delle Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal Presidente Franco Storer assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Sig. Umberto D'Aliberti;

e

la **Filctem – CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal sig. Stefano Facin e dalla sig.ra Tiziana Basso ;

la **Femca – CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal sig. Carlo Nicolli;

la **UILta – UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Signor Giannino Rizzo.-

Premesso che:

- il punto 4) del contratto regionale di lavoro del 18 giugno 2010, istituisce l' Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008", ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art.26 legge 111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento novembre 2011 – ottobre 2012;
- la nuova normativa relativamente all'applicazione della detassazione del salario legato alla produttività
- il medesimo articolo 4) del CCRL 2010 prevede che per l'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale, le Parti debbano verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri concordati la cui fonte è stata comunemente stabilita nell'EBAV.

Le Parti verificato che (dati EBAV) :

- che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto - EBAV nel periodo novembre 2011 – ottobre 2012 sono aumentate del + 2,5%% rispetto al periodo novembre 2010 – ottobre 2011;
- che il numero dei lavoratori nel periodo novembre 2011 – ottobre 2012 sono aumentati del +2,6% rispetto al periodo novembre 2010 – ottobre 2011;

■ che i due parametri (aziende/lavoratori), rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 18/06/2010, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo novembre 2011/ottobre 2012,

convengono quanto segue:

- 1 -

a far data dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 sarà erogato, ai lavoratori (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore Pulitintolavanderie Artigiani nel periodo di riferimento (novembre 2011 – ottobre 2012) per le ore (ordinarie, straordinarie) effettivamente lavorate, l' E.E.T. seguente:

LIVELLI	EET (quota mensile) dal 01.01.13 al 31.12.13	EET (quota oraria) dal 01.01.13 al 31.12.13
6S	41,19	0,23810
6	37,82	0,21861
5	32,85	0,18989
4	28,95	0,16734
3	27,00	0,15610
2	25,05	0,14480
1	22,74	0,13144

-2-

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 viene riconosciuto l'EET nella misura del 70% dell'importo spettante al lavoratore del 2° livello (€ 17,535/mese - € 0,10133/ora) purché abbiano una anzianità aziendale di 12 mesi nel periodo di riferimento.

- 3 -

L'EET è escluso ai fini del computo del TFR.

- 4-

Le dichiarano che il presente verbale per l'erogazione dell'EET costituisce accordo collettivo territoriale per l'erogazione di voci retributive collegate a retribuzione di produttività ai sensi del DPCM in attesa di registrazione.

- 5 -

Le parti datoriali, con la sigla del presente verbale attestano che tale accordo è conforme alle disposizioni del DPCM e sarà depositato entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione a cura di una delle Organizzazioni Datoriali firmatarie il presente accordo presso l'Organismo competente.-

- 6 -

Il provvedimento relativo alla detassazione sarà comunque soggetto alle ulteriori condizioni poste da parte dell'Agenzia delle Entrate e/o altre Amministrazioni.-

- 7 -

Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano quanto previsto dal contratto regionale di lavoro 18 giugno 2010.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

f.to  
CONFARTIGIANATO del Veneto  
CNA del Veneto  
CASARTIGIANI del Veneto

f.to  
Filctem-CGIL Veneto  
Femca-CISL Veneto  
Uilta-UIL Veneto